

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DIRETTORE

ALESSANDRO PACE

COMITATO DI DIREZIONE

**ADELE ANZON - AUGUSTO CERRI - RICCARDO CHIEPPA
GIOVANNI CONSO - ANTONIO D'ATENA - GLAUCO GIOSTRA
MICHELA MANETTI - FRANCO MODUGNO - CESARE PINELLI
GIUSEPPE U. RESCIGNO**



GIUFFRÈ EDITORE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La rivista, fondata nel 1956 da Carlo Esposito, Costantino Mortati e Massimo Severo Giannini, è stata, negli anni, diretta da Carlo Esposito (fino al 1964), da Vezio Crisafulli (dal 1965 al 1967 e dal 1977 al 1985), da Leopoldo Elia (dal 1968 al 1976 e dal 1985 al 1998) e da Alessandro Pace dal 1999 (condirettore dal 1992 al 1998).

COMITATO SCIENTIFICO

Gaetano Azzariti - Sergio Bartole - Francesco Bilancia - Roberto Bin
Roberto Borrello - Antonio Brancasi - Remo Caponi - Paolo Caretti
Lorenza Carlassare - Alfonso Celotto - Pasquale Costanzo - Salvatore
Di Palma - Mario Dogliani - Mario Esposito - Giuseppe Franco
Ferrari - Alfredo Gaito - Sergio Lariccia - Massimo Luciani - Stelio
Mangiameli - Anna Moscarini - Damiano Nocilla - Valerio Onida
Roberto Pessi - Andrea Pugiotto - Roberto Romboli - Marco Ruotolo
Felice Emilio Santonastaso - Franco Gaetano Scoca - Federico Sorrentino
Giorgio Spangher - Roberto Zaccaria - Gustavo Zagrebelsky.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

coordinato da

Michela Manetti e Alfonso Celotto

Roberta Calvano - Luigi Cozzolino - Francesco Dal Canto - Giovanni
D'Alessandro - Andrea Aurelio Di Todaro - Gianpaolo Fontana - Antonino
Masaracchia - Raffaella Niro - Alessandro Oddi - Andrea Pertici - Marcello
Piazza - Daniele Piccione - Giovanna Pistorio - Luigi Principato.

“I contributi inviati alla Rivista vengono sottoposti dal direttore, sotto la Sua responsabilità, a referaggio anonimo. Il direttore conserva i relativi giudizi”.

Le massime e i titoletti delle decisioni della Corte costituzionale pubblicati in questa *Rivista* sono redatti dal Cons. Stefano Petitti.

Segreteria di redazione: Aurora Migliorini.

Non si pubblicano contributi che non siano stati richiesti e approvati dalla direzione della Rivista.

SOMMARIO

Corte costituzionale

Decisioni della Corte:

Sentenza (19 giugno 2013) 1 luglio 2013 n. 167	2487
Sentenza (19 giugno 2013) 1 luglio 2013 n. 168	2494
(con osservazione di DANIELE NEGRI, <i>Il Presidente del Consiglio dei ministri “alla prova” del legittimo impedimento</i>)	2510
Ordinanza (19 giugno 2013) 1 luglio 2013 n. 169	2520
Sentenza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 170	2523
Sentenza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 171	2536
Sentenza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 172	2542
Ordinanza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 173	2553
Ordinanza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 174	2566
Ordinanza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 175	2575
Ordinanza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 176	2578
Ordinanza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 177	2586
Sentenza (1 luglio 2013) 4 luglio 2013 n. 178	2590
Sentenza (1 luglio 2013) 5 luglio 2013 n. 179	2606
(con osservazione di MARCO RUOTOLO, <i>Brevi note sulla « addizione tra virgolette » compiuta dalla Corte in materia di lavoro di pubblica utilità</i>)	2621
Sentenza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 180	2625
Sentenza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 181	2633
Sentenza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 182	2638
Sentenza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 183	2647
(con osservazione di GIORGIO SPANGHER, <i>Incompatibilità, in sede di rinvio, del giudice dell’esecuzione</i>)	2658
Sentenza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 184	2659
Ordinanza (3 luglio 2013) 9 luglio 2013 n. 185	2668
Sentenza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 186	2671
Sentenza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 187	2695
Sentenza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 188	2720
Sentenza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 189	2723
Ordinanza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 190	2728
Ordinanza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 191	2733
Ordinanza (3 luglio 2013) 12 luglio 2013 n. 192	2736
Sentenza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 193	2739
(con osservazione di FRANCESCA RESCIGNO, <i>Equilibrismi giurisprudenziali ed equilibrio ambientale</i>)	2754
Sentenza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 194	2760

(con osservazione di STEFANIA MABELLINI, <i>La "presunzione di culturalità" apre un ulteriore varco statale nell'autonomia regionale</i>)	2770
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 195	2777
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 196	2783
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 197	2789
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 198	2794
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 199	2802
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 200	2805
Ordinanza (3 luglio 2013) 17 luglio 2013 n. 201 (con osservazione di JACOPO DI GESÙ, <i>Il corpo elettorale "regionale" come potere dello Stato nel referendum propositivo-legislativo</i>)	2807
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 202 (con osservazione di GUIDO SIRIANNI, <i>Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare</i>)	2812
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 203 (con osservazione di ERIK LONGO, <i>La rilettura dei diritti sociali passa per il congedo straordinario a tutela di un parente disabile</i>)	2820
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 204	2835
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 205	2840
Ordinanza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 206	2853
Ordinanza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 207 (con osservazione di AUGUSTO CERRI, <i>La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte</i>)	2860
Ordinanza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 208	2866
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 209	2873
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 210 (con osservazioni di ANDREA PUGIOTTO, <i>Scoppola e i suoi fratelli. L'ergastolo all'incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU e Costituzione</i>)	2885
di ANTONELLA MARANDOLA, <i>Scoppola e altri: lex mitior e crisi del giudicato</i>	2897
e di CATERINA PAONESSA, <i>Condizioni e limiti della retroattività della lex mitior. A proposito della riquantificazione in executivis dell'ergastolo inflitto all'esito di giudizio abbreviato</i>)	2902
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 211	2903
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 212	2915
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 213	2942
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 214	2949
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 215	2952
Sentenza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 216	2960
Ordinanza (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 217	2964
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 218	2970
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 219 (con osservazione di CESARE PINELLI, <i>In tema di scioglimento e rimozione degli organi regionali</i>)	2980
e di LUCA GORI, <i>La minaccia di rimozione del Presidente della Regione come nuova frontiera del coordinamento della finanza pubblica? Il decreto legislativo « premi e sanzioni »</i>)	2993
Sentenza (3 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 220	2999
	3010
	3012
	3029
	3145
	3150
	3157

(con osservazione di NADIA MACCABIANI, <i>Limiti logici (ancor prima che giuridici) alla decretazione d'urgenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013</i>	3242
e di GABRIELLA SAPUTELLI, <i>Quando non è solo una "questione di principio". I dubbi di legittimità non risolti della "riforma delle Province"</i>)	3249
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 221	3256
(con osservazione di FEDERICA MANNELLA, <i>Giudizio in via principale e assorbimento dei motivi: quando la Corte non ricorre a tale tecnica decisoria</i>)	3265
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 222	3271
(con osservazione di LUIGI PRINCIPATO, <i>L'integrazione sociale, fine o condicio sine qua non dei diritti costituzionali?</i>)	3291
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 223	3296
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 224	3306
Sentenza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 225	3320
Ordinanza (16 luglio 2013) 19 luglio 2013 n. 226	3328
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 227	3333
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 228	3348
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 229	3362
(con osservazione di LUCIANO VANDELLI, <i>Le società pubbliche locali tra autonomia organizzativa regionale e locale, ordinamento civile e principi di coordinamento della finanza pubblica</i>)	3398
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 230	3404
Sentenza (3 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 231	3417
(con osservazioni di UMBERTO ROMAGNOLI, <i>La garanzia costituzionale del dissenso sindacale</i>	3436
di ROBERTO PESSI, <i>Rappresentanza e rappresentatività sindacale: il dialogo della Corte con il Legislatore tra supplenza e monito...</i>	3442
e di ALESSANDRA ALGOSTINO, <i>La libertà sindacale nei tempi moderni del biopotere aziendale. La Corte costituzionale e la voce della Costituzione nel conflitto Fiom versus Fiat</i>)	3450
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 232	3458
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 233	3468
Sentenza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 234	3475
Ordinanza (16 luglio 2013) 23 luglio 2013 n. 235	3482
Sentenza (17 luglio 2013) 24 luglio 2013 n. 236	3494
(con osservazione di ANTONINO IACOVIELLO, <i>Il coordinamento della finanza pubblica come binario per la ricentralizzazione della legislazione e dell'amministrazione in tempi di crisi</i>)	3524
Sentenza (3 luglio 2013) 24 luglio 2013 n. 237	3530
Sentenza (17 luglio 2013) 24 luglio 2013 n. 238	3567

Note e osservazioni a decisioni della Corte pubblicate in precedenti fascicoli

MARIO GORLANI, <i>Sindacato di costituzionalità sulle c.d. "pensioni d'oro" e responsabilità istituzionale della Corte nel favorire il contenimento del debito pubblico</i> (Corte cost., 5 giugno 2013 n. 116)	3589
VALERIA MASTROIACOVO, <i>L'uguaglianza di capacità contributiva nella prospettiva della Corte costituzionale</i> (Corte cost., 5 giugno 2013	

n. 116)	3596
---------------	------

Decisioni di rilievo costituzionale

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione – 26 febbraio 2013 n. C-617/10	3605
(con osservazione di ROBERTA CALVANO, <i>Un caso di frode fiscale occasione per riflessioni di rilievo costituzionale ... nel rapporto tra diritto UE e diritto interno e CEDU</i>)	3615
Corte di Cassazione – Sez. un. civ. – 17 giugno 2013 n. 15115	3622
(con osservazione di LORENZO DIOTALLEVI, <i>Il riparto di giurisdizione in materia di respingimenti “differiti” e il nodo (irrisolto) dell’“indegredabilità” dei diritti fondamentali in una pronuncia della Corte di cassazione</i>)	3626

Articoli

ROBERTO BORRELLO, <i>Alcune notazioni sull'attuale assetto del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia</i>	3635
ANDREA GUAZZAROTTI, <i>La CEDU e l'Italia: sui rischi dell'ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti</i>	3657
ENRICO BONELLI, <i>L'incostituzionalità dei controlli sulle regioni introdotti dal d.l. n. 174/2012 (costi della politica versus sana gestione finanziaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013)</i>	3677

Indice alfabetico degli autori

ALESSANDRA ALGOSTINO, <i>La libertà sindacale nei tempi moderni del biopotere aziendale. La Corte costituzionale e la voce della Costituzione nel conflitto Fiom versus Fiat</i>	3450
ENRICO BONELLI, <i>L'incostituzionalità dei controlli sulle regioni introdotti dal d.l. n. 174/2012 (costi della politica versus sana gestione finanziaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013)</i>	3677
ROBERTO BORRELLO, <i>Alcune notazioni sull'attuale assetto del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia</i>	3635
ROBERTA CALVANO, <i>Un caso di frode fiscale occasione per riflessioni di rilievo costituzionale ... nel rapporto tra diritto UE e diritto interno e CEDU</i>	3615
AUGUSTO CERRI, <i>La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte</i>	2897
JACOPO DI GESÙ, <i>Il corpo elettorale “regionale” come potere dello Stato nel referendum propositivo-legislativo</i>	2812
LORENZO DIOTALLEVI, <i>Il riparto di giurisdizione in materia di respingimenti “differiti” e il nodo (irrisolto) dell’“indegredabilità” dei diritti fondamentali in una pronuncia della Corte di cassazione</i>	3626
LUCA GORI, <i>La minaccia di rimozione del Presidente della Regione come nuova frontiera del coordinamento della finanza pubblica? Il decreto legislativo « premi e sanzioni »</i>	3150

all'assistenza dei disabili gravi debba essere circoscritto ai permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992; tale asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella disposizione impugnata.

5. Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;*

2) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella parte in cui « in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario », con ricorso indicato in epigrafe.*

L'ordinanza che ha sollevato la questione è pubblicata in *G.U.* n. 5 del 30 gennaio 2013, 1^a serie spec.

(1-2) Sull'inammissibilità dovuta alla richiesta, ad opera dell'autorità rimettente, di un intervento additivo, una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, cfr. ordd. nn. 116, 177, 240, 333, 392, 406, 421 e 431 del 2008; 7, 134, 301 e 304 del 2012, 23, 87, 156, 168 e 176 del 2013.

Sulla "tutela della salute", cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 77 del 2011. Poi cfr. sentt. nn. 107, 120, 129, 187 e 244 del 2012; 85 del 2013. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, « la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap" (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005) ».

A commento della decisione pubblichiamo un'osservazione del dott. Erik Longo.

La rilettura dei diritti sociali passa per il congedo straordinario a tutela di un parente disabile.

1. Un nuovo intervento della Consulta amplia il novero dei soggetti titolari del diritto al "congedo straordinario" retribuito per assistere un familiare che si trova in situazione di disabilità grave, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992. La sentenza in epigrafe risolve una questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nei confronti delle disposizioni del T.U. in materia di "tutela e sostegno della maternità e paternità" che riconoscono al lavoratore il diritto al congedo straordinario per gravi documentati motivi familiari.

Nel caso di specie, un dipendente dell'amministrazione penitenziaria aveva presentato ricorso contro il rifiuto del suo datore di lavoro di riconoscergli un periodo di congedo straordinario retribuito al fine di prestare assistenza allo zio materno con egli convivente. Il diniego era motivato dall'amministrazione con riferimento alla duplice circostanza che, da un attento esame della documentazione in atti, risultava che il dipendente aveva indicato erroneamente che la persona bisognosa di assistenza era il padre e che, comunque, lo zio non rientra nel novero dei congiunti disabili per i quali il T.U. in materia di "tutela e sostegno della maternità e paternità" prevede il beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con lui convive.

Nell'atto introduttivo al giudizio di fronte al giudice amministrativo il ricorrente anzitutto spiegava il perché dell'errore sull'identità dell'assistito. Quest'ultimo era stato nominato nel 1985 protutore del ricorrente allora minorenni, il quale dal momento in cui era rimasto orfano aveva convissuto con la sorella di sua madre e, appunto, il marito. Tra il dipendente e lo zio esisteva, dunque, un rapporto che andava oltre il mero rapporto tra affini.

Ciononostante, l'amministrazione penitenziaria aveva rifiutato la richiesta, poiché gli affini entro il terzo grado non rientrano nel novero dei congiunti disabili per i quali non è previsto il beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con essi convive.

2. Essenziale, nell'ottica di questo commento, è la ricostruzione dei motivi adottati nell'ordinanza dal TAR Calabria e l'indicazione delle norme costituzionali individuate come parametro del giudizio costituzionale.

Nell'ordinanza il TAR remittente dà atto dei aver escluso la possibilità di interpretare estensivamente la norma impugnata, tale da ricomprendere tra i soggetti che possono fruire del beneficio in questione, in assenza dei parenti o affini espressamente inclusi nel testo del comma 5, anche i nipoti conviventi. Nello specifico il Tribunale osserva che, trattandosi di un beneficio, che, seppure strettamente funzionale alla tutela della salute e della famiglia, comporta una deroga alla disciplina generale del rapporto di lavoro, le ipotesi contemplate dalla legge, incluse quelle riconosciute con pronunce additive dalla Corte costituzionale, devono considerarsi tassative.

Il Tribunale amministrativo regionale ritiene, invece, sussistenti i presupposti per dubitare della legittimità costituzionale della norma in esame. La conclusione alla quale perviene il giudice amministrativo è che da una lettura combinata degli artt. 2, 29 e 32 Cost. emerge una legittimazione della famiglia nel suo insieme a divenire strumento di assistenza del disabile; legittimazione che deriva sia dal dovere di solidarietà, che vincola comunitariamente ogni congiunto, sia dal corrispondente diritto del singolo di provvedere all'assistenza materiale e morale degli altri membri, ed in particolare di quelli più deboli e non autosufficienti, secondo le proprie infungibili capacità.

A questi primi tre parametri si aggiunge l'asserita violazione dell'art. 118, comma 4, Cost. — inteso come espressione della sussidiarietà orizzontale e da leggere in combinato con l'art. 29 —, il quale consentirebbe di valorizzare la famiglia anche come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale» e degli artt. 4 e 35 e 3 Cost.

Nel merito, il Tribunale amministrativo chiedeva anzitutto di dichiarare incostituzionale la norma citata del T.U. in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità « nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario ». In via subordinata, il collegio chiedeva di dichiarare la norma illegittima « nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l'affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata ».

La Corte costituzionale con una tipica sentenza "additiva" a "rime obbligate" (1) ha dichiarato incostituzionale la norma per la ragione da ultimo illustrata, mentre ha escluso l'illegittimità *tout court* della norma con un dispositivo di inammissibilità.

3. Non è la prima volta, come si è già ricordato, che la Corte costituzionale si misura con la disciplina in oggetto. Le norme dell'art. 42, comma 5, sono state oggetto di numerosi interventi del giudice costituzionale, che a più riprese ha modificato sostanzialmente i titolari del diritto al congedo straordinario. La prima pronuncia del 2005 ha esteso il diritto anche ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile perché totalmente inabili (2). La successiva sentenza del 2007 ha riconosciuto al coniuge di una persona disabile grave il diritto in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma (3). Mentre, la sentenza del 2009 ha considerato nel novero dei titolari del diritto al congedo anche i figli conviventi, a patto che manchino altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (4). Con due successive ordinanze, invece, la Corte ha dichiarato inammissibili due questioni: la prima perché di contenuto sostanzialmente identico a quella ritenuta inammissibile anche nella sentenza in commento; la seconda perché, di fatto, riproduceva la questione già dichiarata incostituzionale nel 2009.

Anche grazie alla spinta delle sentenze costituzionali, il legislatore ordinario ha operato numerosi interventi correttivi di questa disciplina, rivolti soprattutto a definire le caratteristiche del diritto potestativo garantito al lavoratore che assiste il familiare in condizione di disabilità grave: ancor prima dell'approvazione del Testo Unico era già intervenuta la legge finanziaria per il 2001 (5); dopo l'approvazione del T.U. è venuto l'intervento correttivo contenuto nella legge finanziaria per il 2004 (6); poi l'intervento della legge finanziaria per il 2007 (7); infine il d.lgs. n. 119 del 2011 (8).

(1) Sul significato di questa tipologia di sentenze v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino 2011, 135 s.

(2) Sent. 16 giugno 2005, n. 233, con commento in questa *Rivista* di V. TONDI DELLA MURA, *Diritto al congedo straordinario per l'assistenza al soggetto disabile: verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori?*.

(3) Sent. 8 maggio 2007, n. 158. Per un approfondimento v. i commenti di: E. RAIMONDI, *Tutela del disabile e congedi straordinari retribuiti: un'importante decisione della Corte Costituzionale*, in *Riv. it. dir. lav.* 2007, 776 s.; R. NUNIN, *La Consulta estende al coniuge del disabile il diritto al congedo straordinario retribuito*, in *Fam. dir.* 2007, 869 s.

(4) Sent. 30 gennaio 2009, n. 19. Per un approfondimento v. G. DE SIMONE, *I confini giuslavoristici dell'assistenza familiare alla persona gravemente disabile*, in *Riv. it. dir. lav.* 2009, 842 s.

(5) Cfr. art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000, con il quale sono stati ampliati i contenuti della norma, accrescendo il numero e la qualità delle forme di tutela esistenti.

(6) Cfr. art. 3, comma 106, della legge n. 350 del 2003.

(7) Cfr. art. 1, comma 1266, della legge n. 296 del 2006.

(8) L'art. 4 sostituisce il comma 5, dell'art. 42, d.lgs. n. 151/2001 rivedendo criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario. La disposizione ridefi-

Per il finanziamento di queste misure il legislatore ha previsto un tetto di circa trecento milioni di euro l'anno a favore del bilancio dell'INPS (9).

4. Il percorso logico seguito dai giudici costituzionali, imperniato sui numerosi profili di incostituzionalità sollevati dal giudice *a quo*, è particolarmente interessante nell'ottica del riconoscimento dei diritti di chi assiste familiari in condizione di disabilità.

Sotto questo profilo la pronuncia si colloca all'interno di quella nota linea di sviluppo ormai diffusa nelle scienze mediche e sociali che muove dalla complessiva considerazione del soggetto disabile (10). Negli ultimi anni più volte la Corte ci ha abituati a questo nuovo modo di giudicare la situazione di disabilità (11). Come si legge in un passaggio della pronuncia in epigrafe, «una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana (12)». L'opera di assistenza è meritevole di protezione di per sé, trattandosi di attività cui il prestatore di cura dedica una parte o l'intera giornata, e attraverso la quale svolge la sua personalità e adempie ai doveri inderogabili di solidarietà sociale dell'art. 2 Cost. (13).

Il tema è legato anche al riconoscimento di quelle cure che sono indicate nella sociologia come informali e distinte dalle cure formali che a norma dell'art. 38 Cost. erogano lo Stato, le Regioni ovvero gli enti locali (14). Anche la dottrina giuridica riconosce accanto al lavoro di tipo salariato, forme di attività non retribuite eppure meritevoli di tutela ed anche di un contributo in ragione della ricchezza che producono per tutta la popolazione. Nella medesima direzione degli studi di tipo sociologico si è attribuito un valore — anche di tipo monetario — al lavoro di cura che viene svolto prevalentemente a titolo gratuito all'interno della famiglia (15).

Sulla scorta di queste considerazioni, la sentenza in commento ricostruisce in un modo originale la *ratio legis* dell'istituto in questione, rilevando come nel tempo esso sia stato migliorato per dare risposta alle esigenze dei soggetti disabili. Il congedo in

nise la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità (coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi) che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario.

(9) Cfr. art. 1, commi 143 e 145 della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

(10) Sul punto sia consentito richiamare a E. LONGO, *Unitarietà del bisogno di cura. Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti al passaggio dal modello medico al modello sociale di disabilità*, in *Non profit* 2011, 35 s.

(11) V. a tale proposito C. COLAPIETRO, *L'inclusione sociale delle persone con disabilità: un imperativo costituzionale*, in *Non profit* 2011, 11 s.

(12) Punto n. 3.5 del c.i.d.

(13) S. BARUTTI, S. CAZZANTI, *L'assistenza alle persone non autosufficienti. La funzione di cura tra forme di tutela esistenti e nuove prospettive*, in *Lavoro e diritto* 2010, 270.

(14) Su questa distinzione vedi il recente contributo di L. JOELLE, *La cura alla persona "dipendente" tra etica, legge e contratto*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone* 2010, 478 s. Per quanto riguarda la ricostruzione del significato dell'art. 38 e dell'attuazione dello stesso sia consentito richiamare a A. SIMONCINI, E. LONGO, *Servizi sociali*, in *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, a cura di G. Corso, V. LOPILATO, II, Milano 2006.

(15) Il valore e la funzione del lavoro informale di cura sono chiaramente espressi all'interno di Corte cost., sent. n. 28 del 1995.

parola concorre, con altri istituti, ad attuare le finalità della già richiamata leggequadro per l'assistenza: l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, individuabili nella garanzia del rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e nella promozione della piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (16).

Nel disegno originario dell'art. 42, comma 5, con riguardo al soggetto che prestava assistenza al disabile, il congedo era limitato solo al genitore (naturale, adottivo o affidatario) lavoratore subordinato. La norma escludeva dal beneficio gli altri familiari, fatta salva la parziale legittimazione del fratello (o della sorella) convivente, ma questo solo qualora i genitori fossero "scomparsi". Sulla base della prassi applicativa e delle circolari attuative dell'INPS si comprende come tale limitazione soggettiva fosse sicuramente stata decisa per ragioni di sostenibilità finanziaria (17).

Nei precedenti giudizi costituzionali, perciò, era stata trovata una via per rendere tale previsione maggiormente aderente all'obiettivo di favorire l'assistenza al soggetto con disabilità grave, mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario per i familiari che si occupassero del disabile stesso. Perciò, l'estensione del beneficio ai parenti, e non solo ai genitori, ha l'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, come pure evitare vuoti pregiudizievole alla salute psicofisica del soggetto diversamente abile, nonché compensare il calo di reddito del soggetto costretto per questo ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro (18). In mancanza di una normativa specifica che permettesse anche a tali familiari di soddisfare i bisogni assistenziali del congiunto in condizioni di disabilità grave, i giudici costituzionali hanno ritenuto di poter estendere anche a costoro l'unica normativa già presente, ovvero quella inizialmente riservata ai soli genitori (19).

A differenza dei casi precedenti, tuttavia, la sentenza in epigrafe aggiunge tre importanti novità. Anzitutto, la Corte esplicita cosa si intenda per "forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi": non è un modo che il legislatore ha di scaricare la protezione e l'assistenza di persone deboli, ma la valorizzazione "di espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito

(16) Obiettivi questi, che sono stati introdotti nel nostro paese anche sulla scorta della legislazione europea. V. in particolare la dir. 96/34/CE e l'art. 27 della Carta sociale europea. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Giustizia v. la sentenza del 17 luglio 2008, caso *Coleman* (C-303/06).

(17) Durante il periodo di congedo — che può durare al massimo due anni — al familiare è riconosciuto il diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (con un massimale annuo, peraltro piuttosto elevato, periodicamente rivalutato). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Trattandosi di un vero e proprio diritto del richiedente — differente rispetto alle norme dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000 — questo congedo non presuppone il consenso del datore di lavoro, divenendone esigibile la fruizione entro sessanta giorni dalla domanda. Alla luce del massimale retributivo particolarmente elevato previsto dalla legge, si comprende come, in prima battuta, il congedo straordinario finalizzato alla cura del familiare disabile grave sia stato configurato in una logica di selettività « come del resto la maggior parte dei provvedimenti redistributivi di fondi pubblici ». Su tali aspetti v. R. NUNIN, *La Consulta estende ulteriormente il diritto al congedo straordinario retribuito*, in *Famiglia e diritto* 2009, 437 s.; S. BARUTTI, S. CAZZANTI, *L'assistenza alle persone non autosufficienti. La funzione di cura tra forme di tutela esistenti e nuove prospettive*, cit., 255 s.

(18) Per un'analisi delle finalità degli interventi v. L. FERLUGA, *Il congedo straordinario per i familiari di portatori di handicap*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale* 2008, 393 s.

(19) Come già rileva N. MANGIONE, *Il congedo per handicap grave riscritto dalla Consulta per fratelli, coniugi e figli*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza* 2009, 1212.

familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. (20)".

La seconda novità riguarda il legame di tali misure con l'indirizzo politico in materia di prestazioni sociali. Qui la Corte opera un cambiamento netto rispetto alle precedenti pronunce. Nella sentenza si legge prima che il congedo straordinario è "espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (21)", e poi che tale misura "costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost. (22)".

La terza novità opera come una implicazione delle prime due. Dal ruolo essenziale della famiglia e dalla considerazione diversa dello stato sociale deriva che "una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana (23)". Dunque, la «tutela piena» dei soggetti deboli non può che implicare tanto le prestazioni quanto i tre aspetti determinanti della «cura», dell'«inserimento sociale» e la «continuità delle relazioni costitutive della personalità umana» (24).

Vale la pena chiedersi quali effetti hanno queste novità sul piano delle regole generali applicabili ai congedi straordinari e se questa sentenza produrrà un cambiamento nella natura del beneficio in questione.

Certamente la pronuncia migliora la posizione degli affini e, per espresso riconoscimento, di tutti i parenti entro il terzo grado. Tuttavia, essa produce un risultato ulteriore, che forse potrà evitare quella "microconflittualità costituzionale" già richiamata dagli accorti commentatori delle precedenti sentenze (25), tanto che non è più la generica continuità delle cure ad essere rappresentata come fine della disciplina in questione, ma la "continuità delle relazioni di vita" di una cerchia di soggetti che possono andare oltre la famiglia nucleare genericamente intesa.

Ad essere al centro della tutela ora sono delle relazioni di vita e non la mera compatibilità di aspetti del lavoro con la vita del lavoratore. Inoltre, appare molto più comprensibile parlare di 'continuità' riferendosi alle relazioni di vita e non alle sole cure. In fondo il riferimento a quest'ultimo concetto in tale disciplina poteva apparire anche fuori luogo, visto che la continuità delle cure è una nozione legata alla mera dimensione medica delle prestazioni sanitarie erogate a favore di pazienti del servizio sanitario nazionale (e dunque anche del disabile) (26).

In questo senso si può azzardare che la sentenza contiene al suo interno elementi che 'mascherano' gli effetti tipici delle additive di principio, e cioè che costringono il legislatore, e permettono ai giudici, di usare le parole della Consulta o come legittimazione per nuovi interventi legislativi o per risolvere casi che vanno oltre la decisione,

(20) Cfr. punto n. 3.4 del c.i.d.

(21) Cfr. punto n. 3.4 del c.i.d.

(22) Cfr. punto n. 3.4 del c.i.d.

(23) Cfr. punto n. 3.5 del c.i.d.

(24) Aspetti già rilevati da V. TONDI DELLA MURA, *Diritto al congedo straordinario per l'assistenza al soggetto disabile: verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori?*, cit., 2011.

(25) Op. cit., 2010.

(26) V. a tale proposito C. DI COSTANZO, *Il contributo delle singole discipline — Diritto*, in *Spaces. Lo spazio dei diritti: l'effettività del diritto alla salute nelle strutture ospedaliere*, a cura di A. SIMONCINI, M.C. TORRICELLI, S. SURRENTI, L. CHIESI, Firenze 2013, 36 s.

magari attraverso il meccanismo dell'interpretazione conforme (27). Nel caso del legislatore, per esempio, questa pronuncia potrà servire come punto di svolta per risolvere quei conflitti o tensioni che potranno generarsi tra lavoratori e datori di lavoro.

Riemerge, quindi, dietro le parole della Corte il solito problema di bilanciamento tra interessi in conflitto, il cui punto di equilibrio viene di volta in volta definito, *hic et nunc*, dal legislatore e, in via di supplenza e di integrazione, dalla Corte costituzionale (28). In questo caso si tratta di ricostruire un equilibrio tra contrastanti pressioni, cioè tra il riconoscimento dei diritti di cura (attivi e passivi) e la maggiore libertà del datore di disporre liberamente del tempo di lavoratrici e lavoratori.

5. Non si può tacere che il fine prevalentemente previdenziale perseguito da questa norma ha suscitato qualche dubbio soprattutto da parte di chi ha visto in tali interventi un arretramento dell'intervento pubblico a garanzia dell'eguaglianza delle prestazioni assistenziali (29).

A dire il vero, ad eccezione di alcuni ragionevoli dubbi circa la coincidenza delle parole della Corte ed il reale intento del legislatore (30), la pronuncia in commento esprime la meritevolezza del lavoro di cura a prescindere dalla relazione genitoriale e impone una più attenta valutazione della conformità del sistema ai principi costituzionali.

Non bisogna dimenticare che questa disciplina ha subito negli anni una vera e propria "torsione", dalla tutela degli aspetti legati alla famiglia nucleare ad una forma tutela che valorizza le "relazioni" di vita generate nel contesto della famiglia, secondo la logica della "solidarietà interpersonale" (31). Il merito della giurisprudenza costituzionale (mi riferisco soprattutto alle sentenze precedenti) è stato il superamento di una concezione legata alla protezione di una categoria di soggetti e la consapevolezza che la norma intende proteggere l'evento disabilita attraverso la valorizzazione di una serie di relazioni umane (32). D'altronde, una cosa molto simile è avvenuta anche nel settore dei congedi parentali in caso di parto o di adozione. Anche qui, infatti, al posto di una tutela incentrata sulla madre come soggetto 'debole', si è sostituita una tutela

(27) Sul punto è intervenuto di recente M. DOGLIANI, *Le norme prodotte dalle sentenze-legge possono essere applicate per analogia dal giudice ordinario?*, in *Rivista AIC* 2012.

(28) Cfr. G. DE SIMONE, *I confini giuslavoristici dell'assistenza familiare alla persona gravemente disabile*, cit., 844.

(29) S. BARUTTI, S. CAZZANTI, *L'assistenza alle persone non autosufficienti. La funzione di cura tra forme di tutela esistenti e nuove prospettive*, cit., 260 s.

(30) Principalmente circa il fatto che il legislatore ha usato collocare provvisoriamente l'intera disciplina dei congedi all'interno di un corpo normativo nato per altri scopi. Sul punto v. E. RAMONDI, *Tutela del disabile e congedi straordinari retribuiti: un'importante decisione della Corte Costituzionale*, cit., 778.

(31) Uno dei meriti fondamentali di questa giurisprudenza è proprio quello di aver sancito che i diritti sociali hanno applicazione nei rapporti orizzontali, tra parti private, e non solo nei rapporti tra individui e autorità pubbliche. L'estensione dei principi sui diritti sociali anche alle relazioni private è uno sviluppo positivo dell'idea che tali diritti incorporano valori fondamentali dell'ordinamento che dovrebbero essere rispettati sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata. Su tale punto sia consentito il rimando a E. LONGO, *Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali. Profili teorici e prassi costituzionali*, Padova 2012.

(32) Su questo punto v. V. TONDI DELLA MURA, *Diritto al congedo straordinario per l'assistenza al soggetto disabile: verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori?*, in questa *Rivista* 2005 2013, il quale fa notare come qui si tocca con mano che il diritto sociale all'assistenza nasce non atomisticamente ma con riferimento alla concreta comunità di appartenenza.

dell'evento maternità e della relazione con il bambino (*rectius* protezione della capacità relazionale del bambino).

Appare molto rilevante, in questa ottica, uno dei passaggi più efficaci ed innovativi della pronuncia — già richiamato in precedenza — in cui la Corte arriva a riconoscere che il congedo straordinario rappresenta una tipica espressione dello “Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (33)”.

Si tratta, certamente, di un nuovo modo di concepire lo stato sociale, che punta al superamento della vecchia impostazione basata sulla correlazione bisogni/prestazioni erogate da parte dello stato o dal complesso dei poteri pubblici, e che tenta per la prima volta di ragionare in modo concreto — e non astratto — sul nesso stretto (la saldatura) tra “il lavoro e la solidarietà sociale (34)”.

Risulta, perciò, quanto mai puntuale il riferimento all'art. 118 (35), comma 4, Cost. per fondare il dovere delle istituzioni pubbliche di valorizzare l'assistenza fornita all'interno del nucleo familiare.

Nell'intera vicenda narrata, infatti, si tocca con mano che la “solidarietà collettiva” non può avere un carattere assoluto, ma deve trovare un limite sia positivo che negativo nella solidarietà all'interno delle formazioni sociali e dei corpi intermedi. Come a dire l'intervento dello stato nell'assistenza in funzione della solidarietà generale non può — e non deve — prescindere dall'intervento solidaristico delle collettività minori e delle relazioni collegate, come accade in particolare nei rapporti familiari.

Non è un caso che il sistema di *welfare*, anche grazie agli interventi della Corte costituzionale, si sia rimodellato in questi anni su un'idea di persona e benessere complessivamente inteso e non come riparatore di una condizione di bisogno (36). Il dibattito attuale ha, infatti, messo i presupposti per affermare un diverso e più moderno orientamento sui sistemi di *welfare*, “che muove non più (solo) dalla necessità di garantire la massima utilità o di assicurare la giusta redistribuzione di risorse, quanto dalla preoccupazione in ordine alla differente capacità delle persone di trasformare i beni primari nella libertà di perseguire i propri obiettivi (37)”; in modo che ciascuno sia messo in condizione di utilizzare i beni primari e che tale utilizzazione non sia imposta dall'alto, mediante il perseguimento e il condizionamento di uniformità e conformità, ma sia adeguata in relazione al progetto di vita che ciascuno vuole seguire (38).

6. È legittimo chiedersi, al termine di questo commento, quale futuro attende le norme oggetto del presente giudizio. Tutte le precedenti sentenze lasciavano intendere che il cammino dei giudici costituzionali non si arrestava al quel punto e che sarebbe stato necessario un nuovo allargamento o estensione della platea dei beneficiari. È lecito, perciò, chiedersi se la Corte dovrà ritornarci. La risposta è sicuramente affermativa.

(33) Cfr. punto n. 3.4 del c.i.d.

(34) L. CALAFA, *Congedi e rapporti di lavoro*, Padova 2004, 116.

(35) L. ANTONINI, *Il principio di sussidiarietà orizzontale: da welfare state a welfare society*, in *Riv. dir. fin. e sc. finanz.* 2000; A. D'ATENA, *La declinazione verticale e la declinazione orizzontale del principio di sussidiarietà*, in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Napoli 2012, 597 s.

(36) M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino 2010.

(37) L. TORCHIA, *Sistemi di welfare e federalismo*, in *Quad. cost.* 2002, 718.

(38) In modo diretto queste finalità raggiungono l'obiettivo di garantire l'effettiva protezione dei diritti e le pari opportunità. Su questi aspetti v. A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, a cura di A. D'ALOIA, Milano 2003, XIV s.

Sul piano specifico, i numerosi interventi della Corte hanno contribuito a costruire un meccanismo che tanto tende ad includere nuove 'pretese' sulla base della meritevolezza della posizione del *caregiver* e dell'assistito quanto si fonda su un meccanismo di deroga, e che dunque è sostanzialmente aperto a nuove richieste di tutela (39).

Sul piano generale, invece, questo giudizio mostra chiaramente che i diritti sociali sono figli di un "diritto plurale" e non solo il prodotto dello Stato, inteso come paradigma unico dell'azione pubblica. La tensione ad una considerazione integrale della persona che contraddistingue tali diritti apre alla regolazione giuridica molteplici potenzialità. Quindi, tanto l'interprete quanto il legislatore non potranno mai sottrarsi dal seguire quell'andamento 'irregolare' della vita e la variabilità delle situazioni concrete incentivando i quali può trovarsi una strada per la difficile conciliazione tra libertà ed eguaglianza (40).

ERIK LONGO

(39) Questo tipo di questioni, come è stato notato in dottrina, continueranno a riproporsi, e forse con maggior evidenza « a fronte delle diverse forme di organizzazione dell'assistenza familiare e delle stesse famiglie, o forse invece con minore evidenza a fronte del decrescente numero di lavoratori stabili che possano "pretendere" tutela per sé e per i propri cari ». G. DE SIMONE, *I confini giuslavoristici dell'assistenza familiare alla persona gravemente disabile*, cit., 845-846.

(40) Sul tema si vedano le considerazioni di A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in *Politica del diritto* 2001, 155 s.

SENTENZA — (3 luglio 2013) 18 luglio 2013 n. 204 — Pres. Gallo — Red. Mattarella — L.F. — Comune di Guidonia Montecelio — Pres. Cons. Ministri.

[8112/312] Spese giudiziali in materia civile - Responsabilità aggravata e lite temeraria - Dichiarazione della colpa aggravata dei convenuti per resistenza colposa in giudizio - Condanna al pagamento, a titolo di sanzione, di una somma equitativamente determinata - Beneficiario della somma nel caso in cui l'attore vittorioso sia stato ammesso al patrocinio gratuito - Mancata inclusione *pro quota* dello Stato gravato del pagamento delle spese processuali - Censura di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Incompleta considerazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

(Cost., artt. 3, 24 e 111; cod. proc. civ., art. 96 comma 3; d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 133).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, comma 3, c.p.c., e 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, comma 3, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il censurato art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, non può, ratione temporis, trovare applicazione nel giudizio a quo, e il rimet-